

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 527 del 30 aprile 2019

Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del Veneto - anno 2019. Articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva, per l'anno 2019, il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale a favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, i quali necessitano di prestazioni sanitarie non effettuabili nei loro Paesi d'origine per carenza di strutture sanitarie adeguate o di personale medico in possesso di specializzazioni appropriate agli interventi richiesti, ed il relativo finanziamento fino ad un importo massimo di euro 400.000,00 attinto dai Finanziamenti della GSA anno 2019. Si approva altresì il finanziamento, per l'anno 2019, di ricoveri umanitari a titolo di prosecuzione cure/follow-up ambulatoriale fino ad un importo massimo di euro 50.000,00 attinto dai Finanziamenti della GSA anno 2019.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

A partire dall'anno 2001 la Giunta regionale ha approvato, con cadenza annuale e d'intesa con il Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, un Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie a favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

In particolare la legge n. 449/1997 consente alle Regioni, nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad esse destinata, di predisporre, d'intesa con il Ministero della Salute, programmi assistenziali per autorizzare le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale ad erogare prestazioni di alta specializzazione a favore di:

- cittadini di Paesi extra UE nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e nei quali non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
- cittadini di Paesi extra UE la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria.

La realizzazione del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie da parte della Regione del Veneto ha reso possibile l'autorizzazione, fino ad oggi, di quasi 700 casi umanitari riferiti a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, per la maggior parte bambini, i quali necessitavano di prestazioni sanitarie non effettuabili nei loro Paesi d'origine per carenza di strutture sanitarie adeguate o di personale medico in possesso di specializzazioni appropriate agli interventi richiesti. Si tratta di un importante risultato raggiunto grazie anche alla collaborazione di Aziende ed Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale che hanno erogato le prestazioni sanitarie richieste.

L'obiettivo principale del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie è quello di supportare l'azione di istituzioni pubbliche o private, con sede nel territorio della Regione del Veneto, che svolgono attività di cooperazione internazionale o di assistenza umanitaria, in modo da rendere più incisiva la loro azione di aiuto e sostegno alle realtà in cui si trovano ad operare.

Considerato l'esito positivo delle precedenti iniziative si propone di approvare, anche per l'anno 2019, in attuazione dell'articolo 32, comma 15, della L. n. 449/1997, il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale, secondo le modalità operative di cui all'**Allegato A** "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2019 - Protocollo operativo", nonché la relativa modulistica di cui all'**Allegato B** "Richiesta di intervento di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale", all'**Allegato C** "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2019. Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)" ed all'**Allegato D** "Scheda di valutazione per la richiesta di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale", allegati al presente provvedimento del quale fanno parte integrante e sostanziale.

Come specificato nell'**Allegato A**, le singole richieste di intervento dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 31 dicembre 2019, esclusivamente da parte di enti pubblici o privati con sede nella Regione del Veneto, utilizzando i modelli di cui all'**Allegato B** e all'**Allegato C**.

In conformità con gli obiettivi fissati dall'art. 32, comma 15, della Legge n. 449/1997, le richieste di intervento saranno valutate, in ordine di presentazione, da un Gruppo di esperti competente ad esaminare le richieste di ricovero e ad autorizzare le relative prestazioni sanitarie, nel rispetto dei criteri individuati dall'**Allegato A**.

Si propone di confermare l'attuale composizione del Gruppo di esperti, istituito con la DGR n. 675 del 16 maggio 2017, i cui componenti sono stati individuati, in attuazione della succitata deliberazione, dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale con propri decreti, da ultimo con decreto n. 24 del 18 febbraio 2019.

Considerato che i ricoveri finora autorizzati nell'ambito del Programma Ricoveri Umanitari hanno riguardato, per la maggior parte, gravi patologie caratterizzate da un quadro clinico complesso e di difficile programmazione in ordine alla durata ed alla conclusione dei trattamenti sanitari e che pertanto possono necessitare di prosecuzione cure/follow-up ambulatoriale, si propone di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie di prosecuzione cure/follow-up ambulatoriale che si rendessero necessarie a favore di pazienti già assistiti nell'ambito del Programma ricoveri umanitari, nei casi in cui la prestazione sanitaria richiesta sia collegata alla patologia oggetto dell'intervento sanitario originariamente autorizzato e secondo le modalità e i termini individuati nell'**Allegato A** della presente deliberazione.

Tutto ciò premesso, con il presente atto si propone di finanziare l'intervento di spesa relativo al Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del Veneto anno 2019, fino ad un importo massimo di euro 400.000,00 per l'esercizio corrente con copertura finanziaria a carico dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2019, previsti per la linea di spesa n. 67 "Programma annuale di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie, presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione a favore di cittadini e prosecuzione cure".

Si propone altresì di finanziare l'intervento di spesa relativo alle prestazioni sanitarie di prosecuzione cure/follow-up ambulatoriale fino ad un importo massimo di euro 50.000,00 per l'esercizio corrente con copertura finanziaria a carico dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2019, previsti per la linea di spesa n. 67 "Programma annuale di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie, presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione a favore di cittadini e prosecuzione cure".

A questo fine occorre considerare che la Giunta regionale, nelle more dell'approvazione del provvedimento regionale di riparto del Fondo Sanitario Regionale per gli esercizi 2019 e 2020, con deliberazione n. 38 del 21 gennaio 2019, ha preso atto del programma degli interventi e dei relativi finanziamenti della GSA per l'esercizio 2019, proposti con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 10/2019, e dove viene ad esserci anche la linea di spesa n. 67 relativa a quanto in oggetto e denominata "Programma annuale di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie, presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione a favore di cittadini e prosecuzione cure" afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285, disponendone l'autorizzazione provvisoria all'erogazione per un importo complessivo massimo di euro 616.400.000,00 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero ai sensi dell'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della L.R. 19/2016.

Con successivo decreto del Direttore della Direzione Risorse strumentali SSR n. 3 del 31 gennaio 2019 è stata disposta l'erogazione ad Azienda Zero di una prima quota dei finanziamenti della GSA, per un importo pari ad euro 65.980.000,00=, che ricomprende anche la linea di spesa sopra citata.

Si propone di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale del recepimento con successivo provvedimento, da adottarsi a chiusura dell'iter amministrativo di valutazione di tutte le richieste di intervento 2019 pervenute nei termini, delle risultanze istruttorie concernenti le schede di valutazione relative ai casi di assistenza sanitaria autorizzati in attuazione della presente deliberazione nonché dell'elenco delle Aziende Sanitarie individuate per l'erogazione delle prestazioni sanitarie autorizzate e dei relativi costi presunti.

Si propone di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale di stabilire, con propri provvedimenti, le direttive sulla base delle quali l'Azienda Zero è incaricata di avviare la gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA di cui alla succitata linea di spesa n. 67, come disposto dalla DGR n. 38/2019.

Si propone di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 32, comma 15, della Legge 27/12/1997, n. 449;

VISTA la L. 30/7/2002, n. 189;

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 7/01/2011, n. 1;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. 31/12/2012, n.54;

VISTE le LL.RR. 25/10/2016, n. 19 e 30/12/2016, n. 30;

VISTA la L.R. 14/12/2018, n. 43 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";

VISTA la L.R. 14/12/2018, n. 44 "Legge di stabilità regionale 2019";

VISTA la L.R. 21/12/2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";

VISTA la DGR n. 675 del 16/05/2017;

VISTA la DGR n. 38 del 21/01/2019;

VISTA la DGR n. 67 del 29/01/2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2019-2021";

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione del 28/12/2018, n. 12: "Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021";

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 10 del 15/01/2019;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 24 del 18/02/2019;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Risorse strumentali SSR n. 3 del 31/01/2019;

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2019, secondo le modalità operative di cui all'**Allegato A** "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2019 - Protocollo operativo", nonché la relativa modulistica di cui all'**Allegato B** "Richiesta di intervento di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale", all'**Allegato C** "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2019. Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)" e all'**Allegato D** "Scheda di valutazione per la richiesta di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale", allegati al presente provvedimento del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie di prosecuzione cure/follow-up ambulatoriale, che si rendessero necessarie a favore di pazienti già assistiti nell'ambito del Programma ricoveri umanitari, nei casi in cui la prestazione sanitaria richiesta sia collegata alla patologia oggetto dell'intervento sanitario originariamente autorizzato e secondo le modalità e i termini individuati nell'**Allegato A** della presente deliberazione;
4. di confermare l'attuale composizione del Gruppo di esperti, istituito con la DGR n. 675 del 16 maggio 2017, i cui componenti sono stati individuati, in attuazione della succitata deliberazione, dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale con propri decreti, da ultimo con decreto n. 24 del 18 febbraio 2019;
5. di finanziare l'intervento di spesa relativo al Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del Veneto anno 2019, di cui al precedente punto 2, fino ad un importo massimo di euro 400.000,00 per l'esercizio corrente con copertura finanziaria a carico dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2019, previsti per la linea di spesa n. 67 "Programma annuale di assistenza sanitaria per

- ragioni umanitarie, presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione a favore di cittadini e prosecuzione cure";
6. di finanziare l'intervento di spesa relativo alle prestazioni sanitarie di prosecuzione cure/follow-up ambulatoriale, di cui al precedente punto 3, fino ad un importo massimo di euro 50.000,00 per l'esercizio corrente con copertura finanziaria a carico dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2019, previsti per la linea di spesa n. 67 "Programma annuale di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie, presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione a favore di cittadini e prosecuzione cure";
 7. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale del recepimento con successivo provvedimento, da adottarsi a chiusura dell'iter amministrativo di valutazione di tutte le richieste di intervento 2019 pervenute nei termini, delle risultanze istruttorie concernenti le schede di valutazione relative ai casi di assistenza sanitaria autorizzati in attuazione della presente deliberazione nonché dell'elenco delle Aziende Sanitarie individuate per l'erogazione delle prestazioni sanitarie autorizzate e dei relativi costi presunti;
 8. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale di stabilire, con propri provvedimenti, le direttive sulla base delle quali l'Azienda Zero è incaricata di avviare la gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA di cui alla succitata linea di spesa n. 67, come disposto dalla DGR n. 38/2019;
 9. di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto;
 10. di dare atto che la spesa di cui si prevede il finanziamento con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
 11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.